
Agosto-
Settembre
2022

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
7

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

NORMATIVA..... 3

GIURISPRUDENZA NAZIONALE..... 4

 CORTE COSTITUZIONALE..... 4

 CASSAZIONE SEZIONI UNITE 5

 CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI 6

 CORTE D’APPELLO PERUGIA 9

CODICE PROCEDURA PENALE..... 9

 NULLITÀ 9

 PROVE..... 10

 IMPUGNAZIONI..... 11

 RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE 15

 MISURE DI PREVENZIONE 16

CODICE PENALE 17

 IMPUTABILITÀ..... 17

 PENA..... 18

 REATI CONTRO LA PA 19

 REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA..... 21

 REATI CONTRO L’ECONOMIA..... 23

 REATI CONTRO GLI ANIMALI 23

 REATI CONTRO LA FAMIGLIA 24

 REATI CONTRO LA PERSONA..... 24

 REATI CONTRO IL PATRIMONIO 28

 CONTRAVVENZIONI..... 31

LEGISLAZIONE SPECIALE 31

NORMATIVA



Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83

“Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)” (in [Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 152 del 01/07/2022](#))

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CORTE COSTITUZIONALE

Corte Cost. n. 166 del 25/05/2022 – deposito 01/07/2022.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del magistrato sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso d.P.R. n. 115 del 2022.

Corte Cost. n. 173 del 25/05/2022 – deposito 12/07/2022.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.

Corte Cost. n. 174 del 23/06/2022 – deposito 12/07/2022.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Corte Cost. n. 175 del 23/06/2022 – deposito 14/07/2022.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 (Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23) - nella parte in cui ha inserito le parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o» nel testo dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e dello stesso art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute sulla base della stessa dichiarazione o»; 2) ha dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 158 del 2015, e dell'art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 limitatamente alle parole «dovute o» contenute nella rubrica della disposizione

CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 25951 ud. 24/02/2022 - deposito 06/07/2022.

Al processo di prevenzione è applicabile il motivo di ricsuzione previsto dall'art. 37, comma 1, c.p.p. - come risultante a seguito dell'intervento additivo di Corte Costituzionale 14 luglio 2000 n. 283 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 26252 ud. 24/02/2022 - deposito 07/07/2022.

I limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente e al sequestro ad essa finalizzato.

Cass. Pen. Sez. Un., sentenza n. 30046 ud. 23/06/2022 - deposito 29/07/2022.

Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99, sesto comma, cod.pen.:

- non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale;
- non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 251 del 2005.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 13/2022 del 14/07/2022.

Se, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, sia impugnabile con ricorso per cassazione, da parte della persona offesa, l'ordinanza con cui il giudice abbia disposto la revoca o la sostituzione di misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, senza attendere il decorso del termine di due giorni previsto per l'eventuale memoria della stessa persona offesa.

Soluzione adottata: negativa, attesa la mancanza di previsione di legge che consenta il ricorso per cassazione o altro mezzo d'impugnazione, fermo restando che la persona offesa può presentare richiesta motivata al pubblico ministero, affinché questi proponga impugnazione ex art. 572 cod. proc. pen.

Cass. Pen. Sez. Un., informazione provvisoria n. 14/2022 del 14/07/2022.

Se, ai fini del sindacato di legittimità della sentenza di applicazione della pena, configuri pena illegale quella determinata a seguito della erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee in violazione del criterio unitario previsto dall'art. 69, comma terzo, cod. pen.

Soluzione adottata: negativa. La pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione assume natura illegale solo ove il risultato finale del procedimento di computo sia inosservante dei limiti edittali generali, nonché dei limiti edittali propri delle singole previsioni di reato, restando irrilevanti i passaggi intermedi.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 30610 ud. 27/05/2022 - deposito 03/08/2022.

La sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta dell'ente ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 231/2001 non può comportare la condanna dell'ente stesso alle spese processuali in quanto il rapporto processuale che si costituisce mediante l'esercizio della azione penale nei confronti dell'imputato persona fisica è del tutto autonomo e indipendente da quello costituito dall'esercizio dell'azione nei confronti dell'ente, e i relativi esiti non devono necessariamente coincidere se ciò non è espressamente previsto dalla legge.

Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 29910 ud. 08/06/2022 - deposito 27/07/2022.

Deve essere accolta l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo, con conseguente restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto in relazione al delitto di cui all'art. 7 l. 26/2019 atteso che non è sufficiente, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, la sola omissione di comunicazioni inerenti al proprio profilo reddituale, al pari dell'invio di dati e notizie non rispondenti al vero, ma occorre accertare, secondo un giudizio di pericolosità in concreto, che la condotta sia oggettivamente idonea ad ottenere indebitamente la prestazione prevista dalla legge ossia che sussista un nesso funzionale, sotto un profilo non solo soggettivo ma anche oggettivo, tra le condotte *latu sensu* fraudolente e l'effettiva indebita percezione del contributo economico.

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 29398 ud. 08/06/2022 - deposito 25/07/2022.

In caso di sequestro preventivo, la confisca di una somma di denaro deve essere sempre qualificata come diretta e non per equivalente in quanto essa opera non con riferimento alla materialità delle singole banconote acquisite, bensì come entità di denaro che ha incrementato il patrimonio dell'indagato e ciò poiché è del tutto irrilevante stabilire se quella specifica somma sequestrata sia stata proprio quella conseguita in conseguenza dell'attività illecita svolta, purché si accerti la sussistenza del nesso di derivazione causale tra il reato contestato e l'effettivo accrescimento del patrimonio conseguito dall'indagato e ottenuto dallo svolgimento delle condotte illecite.

Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 29344 ud. 10/06/2022 - deposito 22/07/2022.

Ai sensi dell'art. 707 c.p., per serratura deve intendersi qualsiasi congegno idoneo a chiudere, a salvaguardare, mediante il meccanismo di cui è formato, il bene che con esso si intende tutelare. Pertanto, rientra nella prescrizione dell'art. 707 c.p., quale strumento atto ad aprire o a forzare serrature, ogni mezzo che possa servire a distruggere o demolire, e non solo ad aprire, i congegni predetti, così vanificandone la funzione. Tali strumenti, dunque, non sono solamente quelli atti a scardinare serrature esterne, ma anche congegni di protezione che possono trovarsi all'interno di abitazioni come casseforti o custodie rinforzate. Ciò che rileva, infatti, è che lo strumento sia dotato di potenziale attitudine ad operare su serrature o altri analoghi congegni.

Cass. Pen. Sez. VI, sentenza n. 21024 ud. 31/05/2022 - deposito 21/07/2022.

In tema di corruzione propria, la condotta del soggetto che si adopera per far pervenire concretamente il denaro, e cioè il prezzo della corruzione, dal corruttore al corrotto non può considerarsi post factum non punibile qualora essa sia rappresentata dalla messa a disposizione del pubblico ufficiale corrotto della provvista di denaro costituente il prezzo della corruzione e costituisca esito di una intermediazione consapevole, come tale espressiva del massimo grado di offesa al bene tutelato dalla norma.

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 27698 ud. 26/05/2022 - deposito 18/07/2022.

Non ricorre il presupposto della violazione di legge, unico vizio deducibile avverso le misure cautelari reali, nel caso di sequestro preventivo disposto per violazioni tributarie consumate nell'ambito di acquisti di veicoli all'estero in regime di sospensione IVA attraverso delle società cartiere, quando dalla documentazione sequestrata emerga con nettezza l'attività illecita degli imputati per evitare i controlli della Finanza. Inconsistente è anche la contestazione del provvedimento cautelare in punto di *periculum* dal momento che il sequestro nei confronti della persona fisica per il profitto o prezzo del reato, in funzione della confisca obbligatoria di cui all'art. 12 bis d.lgs. 74/2000, è sempre disposto per equivalente e prescinde quindi dal nesso di pertinenzialità con la *res*.

Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 27631 ud. 09/06/2022 - deposito 15/07/2022.

La condotta di chi si impossessa di un telefono cellulare smarrito da altri integra un furto e non una appropriazione di cosa smarrita se il bene conserva i segni del legittimo possessore e consente di rintracciarlo. Infatti, quando le cose smarrite conservano chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale tra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori.

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 26969 ud. 23/03/2022 - deposito 13/07/2022.

In tema di pornografia minorile, la nozione di commercio di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 ter, comma 2 c.p. (da distinguersi dalla cessione o offerta di materiale pedopornografico di cui all'art. 600 ter, comma 4 c.p.) implica lo svolgimento dell'attività in maniera necessariamente organizzata, ancorchè non abituale, attraverso la predisposizione di una struttura funzionale all'offerta e alla distribuzione del materiale a un'ampia, non predeterminata e tendenzialmente mutevole platea di fruitori, con una finalità lucrativa non necessariamente di natura patrimoniale, potendo il profitto conseguito consistere anche nell'acquisizione della disponibilità di ulteriore materiale pedopornografico.

Cass. Pen. Sez. II, sentenza n. 26902 ud. 31/05/2022 - deposito 12/07/2022.

Ai fini della legittimità del sequestro di cose che si assumono pertinenti al reato di autoriciclaggio, pur non essendo necessari la specifica individuazione e l'accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato: situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro.

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 25656 ud. 27/05/2022 - deposito 05/07/2022.

La preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13 bis, comma 2, d.lgs. 74/2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera anche con riferimento alla fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. 74/2000, poiché tale fattispecie genera l'obbligo del pagamento dell'imposta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, con la conseguenza che per poter accedere al patteggiamento è necessario il pagamento integrale dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interesse, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie nonché il ravvedimento operoso, come previsto dell'art. 13 bis, comma 2 cit..

Cass. Pen. Sez. III, sentenza n. 25657 ud. 27/05/2022 - deposito 05/07/2022.

L'obbligo di motivazione in ordine al *periculum in mora* del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2 c.p.p. finalizzato alla confisca ex art. 240 c.p., è applicabile anche al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, disposto ex artt. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e 648-*quater* c.p..

Cass. Pen. Sez. IV, sentenza n. 24388 ud. 10/03/2022 - deposito 24/06/2022.

Il delitto previsto e punito dall'art. 603 bis c.p. è un reato istantaneo con effetti permanenti il cui perfezionamento si realizza non solo con l'assunzione, ma anche attraverso l'impiego o l'utilizzazione della manodopera in condizioni di sfruttamento e con approfittamento dello stato di bisogno. La lesione del bene giuridico protetto dalla norma permane finché perdura la condizione di sfruttamento e approfittamento; pertanto, a far data dal 4 novembre 2016 (data di entrata in vigore della legge n. 199/2016 che ha introdotto l'art. 603 bis c.p.) il datore di lavoro che assuma, impieghi o utilizzi manodopera nella ricorrenza dei presupposti descritti nel comma 1, n. 2) della citata norma, deve rispondere del reato di sfruttamento di manodopera. Ai fini dell'integrazione del reato in questione, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.

Cass. Pen. Sez. I, sentenza n. 538 ud. 14/09/2021 - deposito 12/01/2022.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione il pagamento da parte della società successivamente fallita ad un professionista di compensi che, seppure previsti da contratti di consulenza, risultino sproporzionati e del tutto sganciati dall'entità delle prestazioni rese, retribuite in modo irrazionale sul piano della ragionevolezza imprenditoriale, a nulla rilevando nemmeno la circostanza che detti compensi siano stati ritenuti dovuti in base ad un lodo arbitrale, stante la non vincolatività di tale conclusione per il giudice penale.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE PROCEDURA PENALE

ATTI E PROVVEDIMENTI

Corte d'Appello, sentenza n. 544/2022 - ud. 13/05/2022 - deposito 05/08/2022.

Nella constatata ricorrenza della prescrizione del reato, al fine di pervenire ad una pronuncia nel merito deve versarsi nella condizione in cui sia dato riscontrare positivamente, senza necessità di alcun accertamento, l'estraneità dell'imputato al fatto contestato, vuoi quale assenza di prova della colpevolezza, vuoi quale prova positiva della sua innocenza. Nel caso di specie non sussistono i presupposti per il proscioglimento dell'imputato ex art. 129, comma 2, c.p.p. dal reato di cui all'art. 612, comma 2, c.p. opponendosi a tale esito sia la portata certamente minatoria attribuibile alla condotta dell'imputato stesso secondo la ricostruzione offerta dalla persona offesa, sia l'incontestata circostanza che in seguito al fatto commesso la persona offesa si allontanò dall'abitazione dell'imputato presso cui era ospitata.

Corte d'Appello, sentenza n. 547/2022 - ud. 13/05/2022 - deposito 05/08/2022.

La previsione dell'art. 129, comma 2 c.p.p. non consente di riservare alla remissione di querela un trattamento diverso da quello proprio delle altre cause di estinzione del reato, sulle quali prevale il proscioglimento nel merito, purché si staglino con evidenza i presupposti per l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", ovvero con una delle altre formule ivi previste. Nel caso di specie, ove la penale responsabilità dell'imputato per un delitto di furto era stata fondata sul narrato dalla persona offesa, non sussistono i presupposti per il proscioglimento poiché l'imputato non ha prospettato con la dovuta chiarezza e specificità, l'esistenza di una prova evidente della sua innocenza sotto alcuno dei profili di cui all'art. 129 cit.

NULLITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 481/2022 - ud. 26/04/2022 - deposito 13/07/2022.

A prescindere dalla tempestività o meno della comunicazione dell'impedimento del difensore (fornita comunque 8 giorni prima dell'udienza), la mancata partecipazione all'udienza dinanzi al Tribunale di Terni sia dell'imputato personalmente (che pure aveva manifestato la sua intenzione di sottoporsi ad esame in quella sede) sia del difensore di fiducia, per legittimo impedimento essendo impegnati contestualmente a comparire in pari data dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, ha causato un particolare pregiudizio alle facoltà difensive, considerando anche che a quell'udienza dinanzi al giudice ternano vennero adottati rilevanti provvedimenti istruttori ed effettuata la discussione delle parti. Ne consegue che la sentenza di primo grado pronunciata a seguito dell'udienza, quanto meno con riguardo alla mancata partecipazione dell'imputato legittimamente impedito, sulla quale peraltro il giudice di primo grado nulla ha osservato, è affetta da nullità.

Corte d'Appello, sentenza n. 439/2022 - ud. 11/04/2022 - deposito 27/06/2022.

Va accolto l'appello (formalmente tardivo) e dichiarata la nullità della citazione a giudizio e della sentenza quando risulti che la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. non sia mai avvenuta presso il domicilio eletto dall'imputato e quest'ultimo abbia avuto conoscenza del giudizio di primo grado solo a seguito dell'intimazione di pagamento delle somme dovute alla parte civile, accadimento questo che determina la rimessione in termini dell'imputato ad interporre appello.

Corte d'Appello, sentenza n. 352/2022 - ud. 25/03/2022 - deposito 01/08/2022

In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4 bis dell'art. 162 c.p.p. introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 c.p.p., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell'art. 162 c.p.p. di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio. Va, dunque, dichiarata la nullità dell'avviso *ex art. 415 bis* c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio (nonchè di tutti gli atti conseguenti, fra cui la sentenza di primo grado) notificati all'imputato presso il difensore domiciliatario, il quale aveva tempestivamente segnalato la non-accettazione della domiciliazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 1395/2021 - ud. 20/12/2021 - deposito 18/06/2022.

La trasmissione degli atti ad altro ufficio del Pubblico Ministero, conseguente ad una decisione del giudice dichiarativa d'incompetenza territoriale, non impone la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, se già ritualmente effettuata dal PM precedente, salvo che vengano svolte ulteriori indagini o vengano contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse. Altrimenti, in presenza di un quadro probatorio invariato o anche in ipotesi di attribuzione al medesimo fatto di una qualificazione giuridica diversa, la rinnovazione avrebbe solo l'effetto di ritardare il processo danneggiando in primo luogo l'imputato presunto innocente. Nella specie gli addebiti mossi agli imputati oggetto della declaratoria di incompetenza per territorio da parte della Corte d'appello di Palermo erano rimasti i medesimi nè potrebbe ragionevolmente sostenersi che il richiamo all'art. 110 c.p. in una rubrica che contemplava non già due imputati ma tre stava a significare che il terzo era da intendersi chiamato a rispondere dei fatti commessi in Umbria.

PROVE**Corte d'Appello, sentenza n. 328/2022 ud. 18/03/2022 - deposito 28/07/2022**

La richiesta dell'appellante di far luogo a parziale rinnovazione istruttoria con la deposizione del figlio minore si appalesa del tutto priva del requisito di "assoluta necessità" che ne imporrebbe l'eventuale accoglimento *ex art. 603* c.p.p., posto che le risultanze probatorie raggiunte apprestano specifico riscontro obiettivo al narrato della persona offesa, confermando l'autenticità delle stesse e in definitiva la responsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, anche volendosi prescindere dalla considerazione (tutt'altro che secondaria) del rischio di provocare ulteriori traumi al minore, richiedendogli di rievocare fatti ed episodi certamente dolorosi del suo passato, la richiesta dell'appellante non può essere accolta stante la copiosa deposizione della persona offesa, le plurime deposizioni testimoniali e l'esauriente documentazione personologica prodotta di detto minore.

Corte d'Appello, sentenza n. 580/2022 ud. 23/05/2022 - deposito 09/08/2022

Non può ritenersi inattendibile il narrato dalla persona offesa nel caso in cui vi sia difformità tra le pregresse dichiarazioni avvenute durante la fase delle indagini preliminari e le nuove dichiarazioni svoltesi in sede di rito abbreviato, quando il giudice d'appello rilevi che le nuove dichiarazioni debbano essere inquadrare in un tentativo della persona offesa di disinnescare azioni ritorsive dell'imputato indotte dallo stato di esarcebbazione conseguente alle proprie denunce. Nella specie la persona offesa aveva dichiarato, in sede di indagini preliminari, che l'imputato poneva in essere abituali atti di maltrattamenti nei propri confronti dopo pochi anni dall'inizio della convivenza, mentre invece in sede di giudizio abbreviato, di nuovo sentita, aveva affermato che le denunce da lei sporte in passato erano stati il frutto di un clima di tensione ingeneratisi nella coppia senza però ritrattarle ma soltanto ridimensionando gli accadimenti verificatisi; tuttavia a parere dei Giudici di appello, le nuove dichiarazioni dovevano essere inquadrare nel solo ambito di un tentativo della persona offesa, constatata la propria vulnerabilità alla stregua della ben conosciuta condotta del convivente, di disinnescare le possibili azioni ritorsive del medesimo indotte dallo stato di esarcebbazione conseguente alle proprie denunce, vieppiù che tali dichiarazioni accusatorie, descrittive un regime di vita intollerabile avevano ricevuto riscontro da plurime testimonianze sia della madre della vittima, destinataria anche essa di atti di violenza, che di altri testi presenti durante gli episodi aggressivi e violenti posti in essere da parte dell'imputato nei confronti della vittima.

Corte d'Appello, sentenza n. 827/2022 ud. 05/07/2022 - deposito 18/08/2022

Va emessa sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto quando, sulla base dell'istruttoria svolta, non emergano elementi tali da far ritenere che gli imputati siano gli effettivi autori dei reati commessi. Nella fattispecie in oggetto gli imputati erano stati condannati in concorso tra loro per la commissione di numerosi furti, tuttavia dalle prove acquisite quali intercettazioni telefoniche, tabulati, documentazione, dichiarazioni delle persone offese e da quanto riferito dagli operanti in udienza non sono emersi specifici elementi individualizzanti circa gli autori dei furti commessi.

IMPUGNAZIONI**Corte d'Appello, ordinanza n. 888/2018 ud. 12/08/2022 - deposito 12/08/2022**

È inammissibile l'appello avanzato nell'interesse dell'imputato, rimasto contumace per tutto il corso del giudizio di primo grado svoltosi prima dell'entrata in vigore delle norme sul processo *cd in absentia*, che sia stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica dell'estratto contumaciale presso il difensore nominato d'ufficio, rilevato che della sentenza oggetto di impugnazione risulta effettuata rituale scheda con annotazione del passaggio in giudicato.

Corte d'Appello, ordinanza n. 958/2018 ud. 04/08/2022 - deposito 05/08/2022

L'appello, al pari del ricorso per Cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, con la precisazione che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Ne consegue che un atto privo della necessaria specificità, perché connotato da censure *ex se* generiche ed astratte, non costituisce valida forma di impugnazione, né è idoneo a produrre validi effetti introduttivi del giudizio di appello. Va, dunque, dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato limitato a scarse argomentazioni e privo di un confronto con le argomentazioni

esposte dal giudice del primo grado, il quale aveva ricostruito le condotte poste in essere dall'imputato alla luce delle testimonianze raccolte, dando atto in motivazione di come l'imputato stesso non avesse mai fornito alcuna spiegazione o giustificazione della propria condotta né la propria versione dei fatti, peraltro neppure allegata nell'atto di appello.

Corte d'Appello, ordinanza n. 939/2021 ud. 15/07/2022 - deposito 17/08/2022

L'appello, al pari del ricorso per Cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, con la precisazione che tale onere di specificità è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. Ne consegue che un atto privo della necessaria specificità, perché connotato da censure *ex se* generiche ed astratte, non costituisce valida forma di impugnazione, né è idoneo a produrre validi effetti introduttivi del giudizio di appello. Va, dunque, dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato limitato a generiche e assertive deduzioni, privo dell'illustrazione delle ragioni in fatto e in diritto alle stesse sottese e che, relativamente al lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non si confronti in alcun modo con la motivazione resa dal primo giudice né comunque indichi elementi di sorta potenzialmente suscettibili di valutazione positiva ai fini del riconoscimento delle attenuanti invocate.

Corte d'Appello, ordinanza n. 10/2022 ud. 15/07/2022 - deposito 17/08/2022

L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata (specificità intrinseca) e l'esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (specificità estrinseca) proprio in quanto tali motivi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e specifiche ragioni, della decisione impugnata. Ne consegue che un motivo di appello che risulti connotato da censure *ex se* generiche ed astratte dovrà ritenersi privo del requisito della specificità intrinseca e sul piano estrinseco dovrà ritenersi aspecifico il motivo basato su argomenti strettamente correlati al contenuto della sentenza di primo grado. Nella specie la difesa, che lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato, ritenuto iniquo a causa della mancata valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche, non si era confrontata con il dato della coincidenza della pena irrogata rispetto ai minimi edittali, né con il dato della già disposta concessione delle attenuanti generiche in favore dell'imputato, nella massima estensione e senza alcuna possibilità di migliori determinazioni *pro reo*. Inoltre, la difesa chiedeva una rimodulazione della sanzione accessoria, ma il tribunale aveva irrogato tale sanzione nella misura minima.

Corte d'Appello, ordinanza n. 22/2021 ud. 15/07/2022 - deposito 17/08/2022

L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata (specificità intrinseca) e l'esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (specificità estrinseca) proprio in quanto tali motivi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e specifiche ragioni, della decisione impugnata. Ne consegue che un motivo di appello che risulti connotato da censure *ex se* generiche ed astratte dovrà ritenersi privo del

requisito della specificità intrinseca e sul piano estrinseco dovrà ritenersi aspecifico il motivo basato su argomenti strettamente correlati al contenuto della sentenza di primo grado. Nel caso di specie la difesa si doleva del fatto che il Tribunale avesse concesso le attenuanti generiche, ma che queste non fossero state ritenute prevalenti sull'aggravante contestata; al contrario il giudice di primo grado non aveva concesso le attenuanti generiche, ma aveva valutato ugualmente il fatto di particolare tenuità *ex art. 648 co. 2 c.p.* reputando tale diversa attenuante prevalente sulla recidiva. Inoltre, nell'interesse dell'imputato non erano stati indicati elementi di sorta potenzialmente suscettibili di valutazione positiva, ai fini del riconoscimento delle attenuanti invocate.

Corte d'Appello, ordinanza n. 1016/2021 ud. 15/07/2022 - deposito 17/08/2022

L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata (specificità intrinseca) e l'esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata (specificità estrinseca) proprio in quanto tali motivi non sono diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, diretti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e specifiche ragioni, della decisione impugnata. Ne consegue che un motivo di appello che risulti connotato da censure *ex se* generiche ed astratte dovrà ritenersi privo del requisito della specificità intrinseca e sul piano estrinseco dovrà ritenersi aspecifico il motivo basato su argomenti strettamente correlati al contenuto della sentenza di primo grado. Nella specie la difesa, che lamentava l'eccessività del trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, non si era confrontata con il dato della coincidenza della pena irrogata rispetto ai minimi edittali, né con il dato che la negazione delle attenuanti generiche era stata fondata tenendo conto di precedenti condanne dell'appellante e comunque non forniva nell'interesse di quest'ultimo elementi di sorta potenzialmente suscettibili di valutazione positiva ai fini del riconoscimento delle attenuanti invocate. Inoltre, la difesa aveva ignorato la puntuale motivazione offerta dal primo giudice in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, cui ostavano i precedenti dell'imputato e l'aver quest'ultimo già usufruito una volta di detto beneficio.

Corte d'Appello, ordinanza n. 34/2022 ud. 15/07/2022 - deposito 17/08/2022

La domanda di revisione può essere accolta solo allorché le prove nuove portino al proscioglimento dell'imputato a norma degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p. e non invece quando la decisione sia fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, a una dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato. Nel caso di specie l'imputato, condannato per abuso edilizio realizzato in area sottoposta a vincolo *ex art. 44 D.p.r. 380/2001*, aveva curato spontaneamente la demolizione del manufatto abusivo di sua proprietà con immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e pertanto proponeva istanza di revisione della sentenza di condanna. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la demolizione dell'opera abusivamente edificata non produce un effetto estintivo del reato urbanistico di cui all'art. 44 D.p.r. 380/2001 ed inoltre all'imputato era stata contestata anche la contravvenzione di cui all'art. 95 del citato d.p.r., reato che giammai avrebbe potuto dichiararsi estinto in esito ad un eventuale ripristino dello stato originario dei luoghi.

Corte d'Appello, ordinanza n. 32/2022 ud. 14/07/2022 - deposito 14/07/2022

La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta di revisione quando abbia ad oggetto prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè però riscontrabili *ictu oculi*. Detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove e ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa in limine una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito. Nel caso di specie, la domanda di revisione era fondata sulle dichiarazioni rese *ex art. 391-ter c.p.p.* da una testimone, la quale riportava quanto riferitole dal marito (poi deceduto) in ordine ad una rapina compiuta dall'uomo e in particolare riguardo alla disponibilità da parte del marito in un determinato giorno di un'autovettura che, invece, in quello stesso giorno era risultata nella disponibilità dell'istante per il compimento della rapina per la quale era stato condannato in via definitiva. Tali dichiarazioni sono state valutate come irrilevanti per sovvertire il materiale probatorio emerso a carico dell'istante sullo specifico punto dell'utilizzo dell'auto, sia perché le circostanze riferite non sono state direttamente constatate dalla donna sia perché le stesse non sono risultate idonee ad inficiare la tenuta dell'originale materiale probatorio.

Corte d'Appello, ordinanza n. 46/2021 ud. 08/07/2022 - deposito 09/07/2022

Va rigettata l'istanza di rescissione del giudicato presentata dal difensore di fiducia munito di nomina nella quale lo stesso viene sì indicato quale procuratore speciale dell'imputato, ma non viene espressamente indicato tra i poteri conferiti quello di proposizione dell'istanza *ex art. 629 bis c.p.p.* La specialità della procura richiesta da tale norma, infatti, osta a una interpretazione omnicomprensiva delle espressioni utilizzate nell'atto di nomina, che palesemente fanno riferimento ad altre fasi e gradi del processo. L'istanza appare, comunque, carente anche nel merito non potendosi qualificare come incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo l'atteggiamento di colui che decida di allontanarsi volontariamente dal luogo ove si trovava sottoposto agli arresti domiciliari, rendendosi a tutti gli effetti irrintracciabile.

Corte d'Appello, ordinanza n. 44/2021 ud. 08/06/2022 - deposito 29/06/2022

L'istanza di rescissione del giudicato presentata dal condannato cui risulti essere stato notificato sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari sia il conseguente decreto di citazione a giudizio, va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e tale dichiarazione di inammissibilità può essere legittimamente pronunciata *de plano* in quanto l'*art. 629 bis c.p.p.* rinvia all'*art. 127 c.p.p.* il cui comma 9 consente di provvedere "senza formalità di procedura" alla dichiarazione di ogni causa di inammissibilità dell'atto introduttivo (per difetto dei requisiti formali o dei termini di presentazione, per l'a-specificità o la manifesta infondatezza), sicchè l'istaurazione del contraddittorio camerale è necessaria solo nel caso in cui occorra procedere a valutazioni di merito sulla richiesta di rescissione.

Corte d'Appello, sentenza n. 199/2022 ud. 21/02/2022 - deposito 08/08/2022

È inammissibile la richiesta di revisione del giudizio volto ad ottenere un complessivo riesame della vicenda alla luce delle istanze probatorie formulate nell'interesse dell'imputato quando, sulla base delle acquisizioni istruttorie già emerse nella decisione passata in giudicato, il narrato della persona offesa abbia già avuto un congruo numero di riscontri e il contributo di nuovi testi indicati dalla difesa risulti del tutto irrilevante. Nella fattispecie l'imputato, condannato per il delitto di violenza sessuale aggravata,

chiedeva il riesame della vicenda ritenendo necessaria l'ammissione di due testimonianze, della consulenza tecnica medico-legale e di alcuni documenti (vari post pubblicati dalla vittima su *Facebook* nei giorni successivi ai fatti), da qualificarsi come nuovi elementi probatori di indubbia rilevanza e ciò al fine di dimostrare l'incompatibilità del comportamento dell'imputato con la violenza sessuale contestata. Tuttavia, gli elementi sui quali si fondava l'imputazione erano obiettivamente convergenti e le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute credibili in quanto suffragate da un rilevante numero di riscontri concreti e non discordanti tra di loro, mentre le dichiarazioni dei testi della difesa apparivano non credibili poiché provenienti da confidenze fatte a questi dell'autore del delitto e connotate da evidente soggettività, così come privi di attinenza con la vicenda in oggetto risultavano i post della vittima pubblicati sul *social network*.

Corte d'Appello, sentenza n. 610/2022 ud. 27/07/2022 - deposito 09/08/2022

La revisione di una sentenza di condanna può essere richiesta allorché l'ulteriore apporto probatorio dichiarativo impone la comparazione della rilevanza dello stesso con il portato probatorio già valutato in sede di cognizione al fine di verificare, nell'ambito di una rinnovata valutazione unitaria delle prove disponibili, l'attitudine dimostrativa della nuova prova rispetto al risultato del proscioglimento, con l'unica preclusione di cui all'art. 637 co. 3 c.p.p., di non poter pronunciare proscioglimento del condannato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove già acquisite in precedenza. Nel caso di specie la pronuncia di responsabilità a carico del ricorrente era stata emessa in quanto risultava la sua presenza sul luogo del delitto a detta del marito della persona offesa che lo aveva indicato agli ufficiali di P.g. come uno dei due responsabili. Rilevava però la Corte che nessun atto di ricognizione del ricorrente era però stato effettuato e soprattutto era emerso un elemento di novità ossia la testimonianza di un altro teste, non sentito dagli operanti intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, che aveva riconfermato le dichiarazioni originariamente rese ossia che l'imputato non si trovava sul luogo del delitto. Tale dichiarazione coerente con altri elementi accertati rendeva attendibile la testimonianza resa la quale assumeva il portato di prova specifica a favore del ricorrente idonea quindi a travolgere le precedenti prove e a portare all'assoluzione dell'imputato.

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza n. 50/2021 ud. 06/04/2022 - deposito 08/08/2022

L'oggettiva ravvisabilità di condotte della prevenuta da ritenersi – secondo una valutazione *ex ante* – sufficientemente coerenti con le gravi ipotesi accusatorie a suo carico formulate, in quanto apparentemente dimostrative dell'esplicazione da parte sua di ruoli esecutivi protratti nel tempo all'interno dell'ipotizzata organizzazione criminale e di un giro di stabilizzate e consistenti relazioni interpersonali con gli altri membri della predetta organizzazione, non consente di accogliere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Né può rilevare ai fini dell'accoglimento della domanda la circostanza che nei confronti della prevenuta sia stata pronunciata sentenza di prescrizione per alcuni dei fatti-reato addebitati, e rientranti fra i reati-fine dell'ipotizzata associazione, posto che il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola delle contestazioni impedisce il sorgere del diritto all'equa riparazione, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni.

Corte d'Appello, ordinanza n. 49/2021 ud. 06/04/2022 - deposito 08/08/2022

L'oggettiva ravvisabilità di condotte del prevenuto da ritenersi – secondo una valutazione *ex ante* – sufficientemente coerenti con le gravi ipotesi accusatorie a suo carico formulate, in quanto

apparentemente dimostrative dell'esplicazione da parte sua di ruoli esecutivi protratti nel tempo all'interno dell'ipotizzata organizzazione criminale e di un giro di non occasionali relazioni interpersonali con gli altri membri della predetta organizzazione, non consente di accogliere la domanda di riparazione per ingiusta detenzione. Né può rilevare ai fini dell'accoglimento della domanda la circostanza che nei confronti del prevenuto sia stata pronunciata sentenza di prescrizione per alcuni dei fatti-reato addebitati, e rientranti fra i reati-fine dell'ipotizzata associazione, posto che il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola delle contestazioni impedisce il sorgere del diritto all'equa riparazione, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni.

Corte d'Appello, ordinanza n. 23/2021 ud. 15/09/2021 - deposito 22/08/2022

Ai fini del giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione non rileva l'assoluzione nel merito dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di una evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito. Nella specie l'imputato era stato assolto nel merito, tuttavia egli aveva concorso, con il proprio comportamento gravemente colposo, a dare causa alla propria restrizione poiché in primo luogo aveva deciso consapevolmente di non offrire alla Autorità giudiziaria elementi in grado di scagionarlo ab initio avvalendosi della facoltà di non rispondere e in secondo luogo, sulla base di quanto risultante dagli atti del processo, l'imputato aveva reso implicite ammissioni di responsabilità.

MISURE DI PREVENZIONE

Corte d'Appello, decreto n. 3/2022 ud. 06/07/2022 - deposito 16/08/2022

In tema di misure di prevenzioni personali, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza non può essere revocata allorquando si ritenga ancora sussistente il requisito di cui all'art. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 159/2011 e cioè quando risultino elementi positivamente apprezzabili che possano far ritenere che il preposto ha vissuto o vive ancora con i proventi di attività delittuose o che sia dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Dal caso di specie emergeva che il periodo nel quale il preposto aveva commesso i reati comprendeva un significativo arco temporale e successivamente a tale periodo, a distanza di circa otto anni, l'imputato, che non esplicava alcuna attività di studio o lavorativa né era propenso a cercarla, aveva riportato ulteriori condanne per reati che avevano come finalità quella di procacciarsi ingiusti o illeciti profitti. Siffatti comportamenti di rilievo penale facevano, dunque, propendere per la sussistenza di una elevata e attuale pericolosità del preposto tale da non determinare la revoca della misura di prevenzione.

Corte d'Appello, sentenza n. 760/2022 ud. 28/06/2022 - deposito 28/06/2022

In tema di misure di prevenzione, l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione a fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di disapplicarlo per difformità della fattispecie tipica, con la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3 d.lgs. 159/2011. Nella specie il provvedimento del Questore ordinava all'imputato di non tornare nel comune di Perugia per il triennio successivo, ma era privo della prescrizione di fare rientro in un luogo costituente per lui riferimento territoriale. L'invalidità dell'atto richiamato, in ragione di tale mancanza, ha imposto la disapplicazione dello stesso e portato all'assoluzione dell'imputato.

Corte d'Appello, decreto n. 4/2022 ud. 15/09/2021 - deposito 18/08/2022

Non può essere revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti del prevenuto quando risulta che l'imputato sia del tutto indifferente agli obblighi che gli vengono prescritti sulla base delle condotte pregresse e di quelle poste in essere successivamente ai fatti oggetto del giudizio di applicazione della misura preventiva; ne discende che l'imputato deve ritenersi soggetto pericoloso ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. i) ter del d.lgs. n. 159/2011. Nella specie la misura era stata irrogata in quanto l'imputato aveva posto in essere condotte di stalking in pregiudizio della vittima per alcuni mesi, malgrado gli fosse stato già notificato un ammonimento del Questore, quindi aveva ripreso a perseguire la donna fino a vedersi applicare la misura cautelare del divieto di avvicinamento e, cionondimeno, aveva continuato nei propri comportamenti assillanti che avevano portato all'applicazione della misura degli arresti domiciliari, misura anch'essa violata in quanto egli era evaso per recarsi in prossimità dell'abitazione della persona offesa.

Corte d'Appello, decreto n. 11/2019 ud. 09/06/2021 - deposito 16/08/2022

Deve essere accolta la richiesta di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca quando, sulla base di una rivisitazione dei materiali cognitivi posti a base della decisione di cui si chiede la revoca, il giudice della prevenzione giunga ad una sostanziale riqualificazione della tipologia di pericolosità dell'agente non più in termini di pericolosità qualificata, ma generica; pericolosità quest'ultima che richiede come presupposto necessario di legittimità dei provvedimenti ablatori la prossimità temporale tra le condotte ascrivibili al soggetto pericoloso e l'acquisto dei beni entrati nel suo patrimonio direttamente o attraverso lo schermo di soggetti interposti. Nella specie, il giudizio di pericolosità sociale relativo all'imputato era afferente ad un fatto di omicidio commesso, secondo i giudici di prime cure, con l'aggravante del metodo mafioso, presupposto da cui si desumeva una qualificazione in termini di pericolosità specifica e che giustificava l'applicazione della confisca di un immobile acquistato dalla moglie dell'imputato con denaro di provenienza di quest'ultimo. Veniva poi esclusa al termine del giudizio di merito l'aggravante del metodo mafioso, circostanza che imponeva una nuova valutazione di pericolosità sociale. Da tale rivalutazione emergeva, secondo i giudici di appello che, benchè fosse esistente una pericolosità generica dell'imputato il quale non aveva mai reciso i propri legami con la criminalità organizzata, non poteva dimostrarsi che i rapporti con tali soggetti fossero strumentali alla commissione di ulteriori condotte criminose fonte di remunerazione né poteva rilevarsi una correlazione temporale tra i fatti criminosi a lui contestati e l'acquisto dell'immobile oggetto del giudizio di revocazione.

CODICE PENALE**IMPUTABILITÀ****Corte d'Appello, sentenza n. 406/2022 - Ud. 04/04/2022 - deposito 28/07/2022.**

Risponde del delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che, affetto da disturbo *border-line* della personalità, derivante da fattori genetici e ambientali e aggravato dall'abuso di sostanze droganti, compia atti aggressivi nei confronti della vittima a causa del discontrollo degli impulsi generato dalla scelta dell'imputato stesso di accentuare l'assunzione di sostanze psicotrope, non potendosi ritenere lesa la sua capacità di partecipare coscientemente al processo, ma solo attenuata la sua capacità di intendere e volere. Pertanto, essendosi le condotte per cui è processo originate per effetto di una "scelta" di volta

in volta operata dall'imputato e non di una condizione comunque esistente in guisa totalmente indipendente dalla sua volontà, un eventuale approfondimento del *thema* dell'infermità mentale rimane privo di qualunque utile presupposto.

Corte d'Appello, sentenza n. 393/2022 - Ud. 01/04/2022 - deposito 30/06/2022.

Ove l'imputato, a seguito del rigetto da parte del GIP della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria (nella specie l'espletamento di una perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti), abbia comunque chiesto di definire il processo con giudizio abbreviato allo stato degli atti, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria "*ex officio*" ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p.. Ad ogni modo, posto che l'imputabilità integra un elemento costitutivo del reato e che se messa in dubbio ricorre l'obbligo per il giudice di motivare il giudizio di sussistenza della capacità di intendere e volere all'epoca dei fatti e, specularmente, quello di superfluità della perizia, la provvista probatoria dimostra la piena ricorrenza della capacità di intendere e volere dell'imputato al momento dei fatti, con conseguente non necessità dell'accertamento peritale richiesto, stante l'assenza di alcunché di incongruo e disordinato nelle condotte perpetrate. Peraltro, pur accreditando la presenza di un disturbo della personalità antisociale dell'imputato, deve rilevarsi che detto disturbo può rientrare nel concetto di infermità nei soli casi in cui lo stesso sia di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e volere escludendola o scemandola grandemente e deve poi sussistere un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal detto disturbo. Nel caso di specie risulta che i comportamenti antisociali sono stati sempre ed invariabilmente affiancati dall'uso di sostanze stupefacenti ed alcol, con l'effetto che una siffatta provocata condizione non è suscettibile di esplicitare influenza alcuna per escludere o limitare grandemente la capacità di intendere e volere.

PENA

Corte d'Appello, sentenza n. 546/2022 - ud. 13/05/2022 - deposito 05/08/2022

In tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della valutazione anche di uno soltanto dei parametri dell'art. 133 c.p., con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a "delitti determinati da motivi di lucro" o a "contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", perché, essendo questi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p., l'applicazione del parametro di cui all'art. 133, comma 2 n. 2 c.p., in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione "a priori" delle attenuanti generiche. Nel caso di specie, la negazione delle circostanze attenuanti generiche invocate è stata correttamente fondata sulla elevata capacità a delinquere dell'imputato desumibile dalla progettualità illecita resa evidente dal possesso degli strumenti oggetto di addebito.

Corte d'Appello, ordinanza n. 169/2022 - ud. 15/09/2021 - deposito 18/08/2022

In tema di reato continuato, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione. Nella specie è stata riconosciuta l'identità del disegno criminoso tra due condotte criminose, oggetto di due giudizi di condanna che presentavano obiettivi tratti comuni, cosicché, nonostante si trattasse di cessione, in un caso, e di detenzione,

nell'altro, di sostanze stupefacenti eterogenee, il tratto unificante delle due fattispecie si rinveniva nel pacifico *status* di tossicodipendenza attribuito all'autore, il quale emerge come un soggetto che aveva programmato almeno in termini di pianificazione rudimentale di dedicarsi al commercio di stupefacenti al fine di soddisfare il proprio bisogno di procurarsene a sua volta.

Corte d'Appello, ordinanza n. 170/2022 - ud. 15/09/2021 - deposito 18/08/2022

Deve revocarsi il beneficio della sospensione condizionale della pena allorquando l'imputato commetta un altro delitto - riportando conseguente condanna - entro il quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso quel beneficio ancorchè egli sia responsabile di una condotta criminosa eterogenea, in quanto l'identità di indole del reato commesso, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, n. 1 c.p., opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti. Nella specie l'imputato, già condannato per il delitto di cui all'art. 73 co. 5 d.p.r. 309/90, aveva commesso un altro delitto nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio.

Corte d'Appello, ordinanza n. 171/2022 - ud. 15/09/2021 - deposito 18/08/2022

Nell'ipotesi di condanna ancora da eseguirsi, inflitta all'imputato quale aumento in continuazione sulla pena già inflitta con una precedente sentenza, nel caso in cui la pena posta a base del computo di cui all'art. 81 c.p. sia estinta, la seconda condanna non può ritenersi ineseguibile per il venire meno del titolo al quale era ancorata, ma va eseguita come quantificata. Nella specie l'imputato aveva già scontato la pena inflittagli con una prima sentenza nelle forme dell'affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo e conseguente declaratoria di estinzione, ottenendo rispetto a tale pronuncia anche la sua riabilitazione, mentre doveva ancora scontare la pena inflittagli con una seconda sentenza quale aumento in continuazione sulla pena precedente. In applicazione del suesposto principio, pertanto, resta suscettibile di esecuzione soltanto l'aumento di pena computato ai sensi dell'art. 81 c.p., senza che possa assumere rilievo l'intervenuta riabilitazione dell'imputato rispetto alla condanna per il reato più grave, posta a base del computo di cui all'art. 81 c.p.

REATI CONTRO LA PA

Corte d'Appello, sentenza n. 682/2022 - ud. 17/06/2022 - deposito 21/07/2022

Lo stato di ubriachezza non impedisce di accertare l'esistenza del dolo diretto dei reati di cui agli artt. 337 e 341 bis c.p., per la cui esistenza non è richiesta un'analisi lucida della realtà, essendo solo necessario che il soggetto sia in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico determinate dalle sostanze assunte, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l'evento ideato e voluto e nel caso di specie non risultano agiti eccentrici la intenzionalità dolosa che ha sostenuto le condotte addebitate.

Corte d'Appello, sentenza n. 604/2022 - ud. 24/05/2022 - deposito 01/08/2022

Integra il delitto di cui all'art. 316 *ter* c.p., anziché quello truffa aggravata, la condotta dell'imputato che presenti false dichiarazioni all'INPS attestanti la corresponsione di prestazioni assistenziali in realtà non rese ai dipendenti, ottenendo così corrispondenti conguagli di per sé non spettanti sulle maggiori somme da versare all'ente, in quanto in tal caso difetta una induzione in errore in senso proprio dell'ente pubblico erogatore, chiamato invece a prendere atto delle mere dichiarazioni presentate, salva la facoltà di futuri controlli. L'integrazione del reato in questione, però, richiede altresì il superamento

della soglia di punibilità indicata dal comma 2 dell'art. 316 *ter* c.p., da ritenersi elemento costitutivo del reato e non una condizione obiettiva di punibilità sicchè è irrilevante che il beneficiario consegua in momenti diversi contributi che, sommati tra loro, determinerebbero il superamento della soglia, in quanto rileva il solo conseguimento della somma corrispondente ad ogni singola condotta percettiva. Nel caso di specie gli imputati amministratori e/o liquidatori di una società avevano presentato all'INPS false dichiarazioni in ordine a prestazioni mai erogate nei confronti dei dipendenti, che avevano consentito alla società datrice di lavoro di conseguire un immediato risparmio sulle somme dovute quale debito previdenziale, senza però superare mai, in ciascun singolo caso, la soglia di 3.999,96 euro prevista dall'art. 316 *ter* c.p. per la penale rilevanza, rimanendo così integrata la sola violazione amministrativa.

Corte d'Appello, sentenza n. 545/2022 - ud. 13/05/2022 - deposito 05/08/2022

Nel delitto di cui all'art. 336 c.p. l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e più precisamente del dolo specifico che attiene alle finalità che l'agente si propone con il suo comportamento, sicchè se questo agisce con minaccia o violenza nei confronti di un incaricato di pubblico servizio, quale è l'"ausiliario del traffico" quando è legato da un rapporto di pubblico impiego con un ente pubblico, con l'intenzione di costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, vale a dire ad annullare il preavviso di accertata violazione al codice della strada già redatto, il delitto è consumato sia che l'attività commissiva cui è finalizzata l'azione dell'agente sia stata già realizzata, sia che debba ancora esserlo. Inoltre, le lesioni provocate dall'agente all'ausiliario del traffico determinano un concorso tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni, con l'aggravante per quest'ultimo della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato-mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale, stante il diverso oggetto giuridico tutelato dai due reati che ne importa il necessario concorso.

Corte d'Appello, sentenza n. 482/2022 - ud. 26/04/2022 - deposito 28/07/2022

La condotta dell'imputato consistita inizialmente nel darsi alla fuga in macchina a forte velocità e proseguita con il tentativo di divincolarsi dai militari che lo avevano raggiunto per identificarlo e con una breve colluttazione con i militari stessi, pur non assumendo connotazioni di particolari gravità non avendo provocato lesioni agli operanti, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. L'atto del divincolarsi posto in essere dal soggetto fermato dalla polizia giudiziaria, infatti, non configura una condotta di mera resistenza passiva, ma un vero e proprio impiego della forza diretto a neutralizzare il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale.

Corte d'Appello, sentenza n. 452/2022 - ud. 12/04/2022 - deposito 05/07/2022

In tema di oltraggio a pubblico ufficiale, l'offesa al prestigio e all'onore del pubblico ufficiale deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico e alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che pur non attinti dall'offesa assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla PA ovvero da persone che pur rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale siano presenti in quel contesto spazio temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente. Pertanto, configura il delitto di cui all'art. 341 *bis* c.p., dovendosi ritenere integrato il requisito della presenza di più persone, la condotta del soggetto che in luogo aperto al pubblico pronuncia frasi offensive nei confronti dei pubblici ufficiali che lo stavano

identificando alla presenza di altri due pubblici ufficiali, i quali, pur se parimenti appartenenti al Corpo di polizia municipale, erano del tutto estranei rispetto all'atto compiuto dai colleghi.

Corte d'Appello, sentenza n. 861/2022 - ud. 11/07/2022 - deposito 16/08/2022

Non può ritenersi integrato il delitto di peculato quando non emerga, sulla base della ricostruzione fattuale, la prova oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità dell'imputato a causa di lacune in ordine agli elementi probatori raccolti nonché di falle logiche nel ragionamento logico deduttivo seguito nel giudizio di primo grado, carente di uno dei termini principali del sillogismo giuridico ossia quello della certezza dei fatti oggetto di imputazione. Nella fattispecie l'imputato, in qualità di dirigente medico, era stato condannato per essersi appropriato, nello svolgimento della attività intramoenia, di somme dovute all'azienda sanitaria delle quali aveva il possesso perché ricevute dagli assistiti come corrispettivo di visite mediche finalizzate al rilascio di certificazioni medico legali per il conseguimento della patente di guida, ma non era stato dimostrato, anche attraverso la documentazione prodotta dalla Guardia di Finanza e alla escussione di testi, che l'imputato si fosse appropriato del denaro a causa dell'incertezza in ordine alla mancata fatturazione della prestazione da parte dello stesso; incertezza che derivava dalla difficoltà di reperimento della documentazione dei pagamenti, dall'approssimazione dei controlli eseguiti dall'Asl successivamente ai fatti, dal rinvenimento di fatture da parte della difesa, e dalle lacune e incertezze nei ricordi da parte dei testimoni escussi che non rammentavano di aver ricevuto o meno la fattura.

Corte d'Appello, sentenza n. 661/2022 - ud. 13/06/2022 - deposito 22/08/2022

Non integra il delitto di cui all'art. 337 c.p. la condotta dell'imputato che non sia posta in essere al fine di impedire o rallentare un atto dell'ufficio compiuto dal pubblico ufficiale, ma sia esclusivamente volta a offenderne il decoro o la reputazione. Nella specie l'imputato detenuto aveva pronunciato frasi minacciose nei confronti di un pubblico ufficiale per la condotta asseritamente non corretta posta in essere da quest'ultimo nel mentre stava compiendo un atto del proprio ufficio, senza però opporsi al compimento di tale atto.

Corte d'Appello, sentenza n. 628/2022 - ud. 31/05/2022 - deposito 22/08/2022

Risponde del delitto di peculato il pubblico ufficiale che si appropri del denaro altrui avendone la disponibilità per ragioni del suo ufficio. Nella fattispecie in esame l'imputato, pubblico ufficiale, si era appropriato di alcune banconote prelevate da un portafoglio ricevuto per ragioni di servizio in quanto smarrito dal legittimo proprietario e successivamente aveva apposto una firma falsa sul verbale con cui veniva dato atto della presenza di una sola banconota all'interno dello stesso; circostanze queste accertate grazie alle dichiarazioni considerate attendibili dei titolari del bar dove era stato smarrito il portafoglio i quali davano atto della presenza di due banconote nello stesso al momento del suo rinvenimento all'interno dell'esercizio commerciale, mentre quando veniva riconsegnato al proprietario quest'ultimo constatava la presenza di una sola banconota.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 549/2022 - ud. 17/05/2022 - deposito 01/08/2022

In tema di falso, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "*ictu oculi*" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni e alla competenza specifica di

soggetti qualificati né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono essere dotate. Nella fattispecie in oggetto, in più occasioni, l'imputata aveva ceduto ad una negoziante sua amica perché venissero scambiate con pezzi di taglio minore, delle banconote che avevano una consistenza difforme dall'originale, non presentavano la filigrana e il timbro in risalto e avevano tutte lo stesso numero di serie. Tuttavia, in considerazione del particolare contesto in cui è avvenuto lo scambio e del rapporto tra le due donne, la semplice visione delle singole banconote non consentiva ad una persona non in possesso di specifiche competenze di apprezzarne immediatamente la falsità all'esito della loro semplice visione, circostanza che esclude l'ipotesi di falso "grossolano".

Corte d'Appello, sentenza n. 525/2022 - ud. 06/05/2022 - deposito 13/07/2022

Non è punibile per particolare tenuità del fatto la condotta dell'imputato che si connota per la mancanza di abitudine tenuto conto delle modalità del fatto, del comportamento dell'agente e dell'assenza di precedenti in capo a quest'ultimo. Nella specie, l'imputato era stato condannato per aver messo in vendita capi di abbigliamento con marchi contraffatti, tuttavia evidenziava il giudice del gravame che per il quantitativo modesto della merce, per la qualità scadente della stessa e per il comportamento non impeditivo dell'imputato ai controlli dell'autorità non si ravvisava l'abitudine della condotta, quale fattore ostativo per la concessione della causa di non punibilità.

Corte d'Appello, sentenza n. 405/2022 - ud. 01/04/2022 - deposito 28/07/2022

La dichiarazione di garanzia rilasciata dal venditore - costruttore del fabbricato - all'acquirente nell'atto pubblico di compravendita immobiliare, in ordine all'assenza di condizioni ostative al rilascio della certificazione di agibilità, integra il delitto di cui all'art. 483 c.p. in quanto, come risultante dallo stesso atto pubblico per precisazione della parte venditrice, all'epoca della compravendita non era ancora stata inoltrata al Comune la dichiarazione di fine lavori, con la conseguenza che la dichiarazione di garanzia rilasciata dal venditore non poteva che essere stata effettuata nella piena consapevolezza del fatto che - qualunque ne fosse stata la causa, di certo conosciuta o conoscibile dal costruttore - non risultava ancora completato il regolare iter edilizio del fabbricato.

Corte d'Appello, sentenza n. 330/2022 - ud. 18/03/2022 - deposito 28/07/2022

E' insuperabile il dubbio circa la sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2022, in riferimento all'art. 483 c.p., nella condotta del soggetto che presenti istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dichiarando di trovarsi nelle condizioni di reddito richieste per l'accesso al beneficio, risultate invece inesistenti sulla base della dichiarazione dei redditi presentata successivamente al deposito dell'istanza presso il competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Invero, nelle "Avvertenze" del modulo utilizzato per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio si fa esplicito riferimento al "reddito, risultante dall'ultima dichiarazione", espressione che potrebbe aver ingenerato una qualche difficoltà interpretativa da parte dell'imputato nell'identificazione del corretto dato reddituale (quello effettivo dell'ultima annualità disponibile ovvero quello dell'ultima dichiarazione disponibile) da riportare nell'istanza, considerato altresì che l'imputato ed il coniuge avevano prodotto ciascuno una propria ed autonoma dichiarazione dei redditi.

REATI CONTRO L'ECONOMIA

Corte d'Appello, sentenza n. 454/2022 - ud. 12/04/2022 - deposito 29/06/2022

Il reato previsto e punito dall'art. 515 c.p.p., a dolo generico, presuppone quanto meno la consapevolezza in capo all'agente della difformità della merce che va a fornire. Tale consapevolezza non risulta minimamente dimostrata nel caso di specie, tanto meno in capo ai due imputati, soggetti apicali del processo produttivo e commerciale della società fornitrice del materiale della cui qualità si discute. Invero, le testimonianze rese (non contestate né smentite da contrarie emergenze) e la condotta della società fornitrice non lasciano intendere che una possibile problematica in ordine alla composizione e alla qualità del materiale venduto fosse stata concretamente rappresentata o preordinata dalla società stessa, la quale peraltro a sua volta era andata a chiedere spiegazioni in termini analoghi al suo rivenditore della materia grezza.

Corte d'Appello, sentenza n. 1395/2021 - ud. 20/12/2021 - deposito 18/06/2022.

Il delitto di cui all'art. 512 bis c.p. si configura allorché l'imputato attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, così creando una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà sostanziale, al fine di eludere misure di prevenzione comminate o da comminarsi, con la consapevolezza della fittizietà della intestazione o della attribuzione del bene e della elusione attraverso tale condotta delle misure di prevenzione. Il delitto de quo è dunque un reato di pericolo e la sua ratio è quella di prevenire condotte finalizzate a vanificare l'efficacia del procedimento di prevenzione patrimoniale. Nella specie uno degli imputati, benché non avesse disponibilità economiche, era risultato intestatario di beni immobili e di diverse attività imprenditoriali consistite nella costituzione di società, cessione di quote societarie, stipulazione di contratti di affitto e di cessione di aziende e dal copioso materiale probatorio era emerso che l'effettiva signoria su detti beni era esercitata dall'altro concorrente, vero dominus di tutte le operazioni, il quale, per evitare di incorrere in conseguenze negative di procedimenti in materia di misure di prevenzione che egli poteva paventare, si era nascosto dietro lo schermo formale di altri soggetti nell'intestazione e nella apparente gestione di beni da riferire a lui e alla organizzazione criminale di cui era esponente e da cui procurava il capitale investito, circostanza quest'ultima di cui l'intestatario fittizio era a conoscenza. Solo relativamente a due beni immobili deve escludersi l'interesse diretto dell'imputato, mancando la prova della provenienza della provvista necessaria per portare a termine l'operazione di acquisto e non emergendo dalle intercettazioni conversazioni in merito all'acquisto, alla gestione o alla sorte di detti immobili.

REATI CONTRO GLI ANIMALI

Corte d'Appello, sentenza n. 698/2022 - ud. 20/06/2022 - deposito 04/07/2022

Il soggetto che in una giornata assolata del mese di marzo lasci per alcune ore il proprio cane all'interno della propria autovettura parcheggiata al sole, con i finestrini chiusi e senza acqua, non risponde ai sensi dell'art. 544 *ter* c.p. per la morte dell'animale, integrando il caso concreto, alla luce delle risultanze emerse dall'istruttoria, la meno grave fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 727 c.p. Invero, l'ipotesi del colpo di calore, quale causa della morte dell'animale, non trova inequivoco riscontro nella

certificazione del veterinario che ne accertò l'*exitus*, emergendo che l'animale, una volta soccorso, aveva una temperatura corporea di poco superiore a quella normale e presentava condizioni fisiche non incompatibili con l'ingestione di frammenti di vetro rimasti nell'abitacolo della macchina a seguito della rottura di un finestrino eseguita dai soccorritori dell'animale per somministrargli dell'acqua. Né la condotta del padrone del cane può integrare la sevizia, in quanto quest'ultima consiste in una condotta intrinsecamente dolosa, ispirata alla volontà di arrecare sofferenze, mentre nel caso di specie si configura, piuttosto, una pur grave imprudenza e negligenza dell'agente che colposamente ritenne che non vi fossero rischi per l'incolumità o la sopravvivenza dell'animale.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 364/2022 - ud. 25/03/2022 - deposito 01/08/2022

Non si configura il delitto di cui all'art. 572 c.p. quando la condotta di minaccia e di violenza posta in essere dall'imputato si iscrive in un rapporto connotato da una continua e accesa dialettica tra le parti che conferma una sostanziale parità del rapporto conflittuale tra le stesse e non invece un comportamento prevaricatorio fisico e morale dell'imputato nei confronti della vittima protratto per un apprezzabile periodo temporale. Nella specie la condotta dell'imputata era consistita nel minacciare la vittima e nell'impedirgli l'uso del cellulare nonché di incontrare persone, ma tali episodi erano avvenuti in un contesto di conflittualità reciproca e la persona offesa in giudizio non aveva mai ammesso chiaramente di essere stata minacciata e aggredita fisicamente o moralmente dall'imputata in maniera sistematica per una rilevante durata temporale.

Corte d'Appello, sentenza n. 515/2022 - ud. 06/05/2022 - deposito 04/08/2022

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta denigratoria e violenta posta in essere dall'imputato nei confronti della vittima il quale non accetti la scelta religiosa di quest'ultima di abbracciare la fede musulmana. Nella fattispecie l'imputato, dopo la scelta della ex convivente di convertirsi alla fede musulmana aveva cominciato a offenderla, a denigrarla e ad aggredirla verbalmente e fisicamente per un lungo periodo di tempo anche in presenza del figlio minore. Tali circostanze erano state dimostrate attraverso documentazione medica e mediante la narrazione della persona offesa la quale aveva ricevuto plurime e univoche risultanze di riscontro testimoniale diretto. In particolare alcuni testimoni avevano assistito alle violente discussioni intercorse tra l'imputato e la vittima e avevano osservato direttamente gli atti di violenza posti in essere da parte del primo nei confronti della convivente.

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 2/2022 - ud. 30/03/2022 - deposito 07/07/2022

Può affermarsi la responsabilità dell'imputato per il reato di omicidio oltre ogni ragionevole dubbio allorquando dalle risultanze probatorie appaia inverosimile, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che la condotta omicida possa riferirsi ad un diverso soggetto. Nella specie, i giudici d'appello rilevavano che la deposizione a favore dell'imputato, da vagliarsi quale unica fonte dichiarativa idonea ad apprestare un alibi di estraneità dell'imputato in ordine all'orario in cui è avvenuto l'evento delittuoso, è risultata incongruente e contraddittoria e che il range temporale scientificamente dedotto dalla perizia entro cui era stata collocato il decesso si rivelava incoerente in quanto avvenuto a distanza di alcuni mesi

dal delitto e non nell'immediatezza dell'evento morte, così da far desumere un orario della morte compatibile con tutti gli altri dati già acquisiti al processo e concludenti nel senso della responsabilità dell'imputato; in particolare tra questi emergevano le intercettazioni tra l'imputato e la propria madre di contenuto autoaccusatorio da qualificarsi quale vere e proprie confessioni, il rinvenimento di fibre tessili sotto l'unghia del dito della vittima incompatibili con i tessuti presenti nella propria stanza e molto probabilmente riferibili agli indumenti dell'imputato e il rinvenimento di tracce compatibili con il profilo genetico della vittima su un flacone di candeggina trovato nel bagno dell'appartamento dell'imputato, utilizzato verosimilmente per pulire la stanza ove era avvenuto il delitto. Tali elementi probatori deponevano per la penale responsabilità dell'imputato.

Corte d'Appello, sentenza n. 682/2022 - ud. 17/06/2022 - deposito 21/07/2022

L'errore sul fatto costitutivo del reato, ossia, nel caso di specie, sul dissenso della vittima del reato di violenza sessuale, non è rilevante se non risulta pienamente provato, con onere a carico dell'imputato, che l'errore è avvenuto nonostante l'uso della normale diligenza e ha fatto sorgere la ragionevole certezza dell'esistenza del consenso, posto che, nel dubbio, l'agente deve astenersi dall'invasione della sfera sessuale altrui. Non rileva, dunque, che non sia stato percepito un dissenso, ma è necessaria la ragionevole certezza che vi sia un consenso pieno, iniziale e permanente al compimento dell'atto sessuale. Ne consegue che l'aver acconsentito la vittima a che l'imputato le accarezzasse i capelli non può assumere una valenza giustificativa tale da accreditare la ragionevole certezza dell'esistenza del consenso anche a ricevere un bacio, poiché non vi è una sicura ed inequivoca diretta relazione causale rispetto al fatto illecito di seguito agito.

Corte d'Appello, sentenza n. 516/2022 - ud. 06/05/2022 - deposito 04/08/2022

La condotta dell'imputato, rappresentata da almeno sei episodi di aggressioni e minacce verificatisi in forma consecutiva nell'arco di un anno successivamente alla decisione della compagna di porre fine alla relazione sentimentale a causa dell'atteggiamento possessivo dell'uomo, non può dirsi occasionale ed episodica, ma al contrario esprime l'intenzionalità di porre in essere simili comportamenti, scaturita dall'acquisita consapevolezza della serietà delle intenzioni della donna e quale espressione della non-accettazione della decisione della stessa, ed integra dunque il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p.. Né può ritenersi che gli episodi accaduti siano tra loro slegati, e dunque autonomi, o che rappresentino reazioni ad altrettante condotte indebite della donna, che, seppure ipoteticamente vi fossero state, non avrebbero potuto giustificare simili condotte. La competenza territoriale per tale fattispecie criminosa spetta al giudice del luogo ove, all'epoca dei fatti, la persona offesa aveva la residenza, trattandosi del luogo in cui devono intendersi prodotte fin dall'inizio le conseguenze dannose derivanti dal reato.

Corte d'Appello, sentenza n. 475/2022 - ud. 20/04/2022 - deposito 07/07/2022

Risponde del reato di accesso abusivo a sistema informatico il pubblico ufficiale che si introduce abusivamente in un registro informatico per finalità estranee all'attività di servizio. Nella fattispecie in esame, gli imputati, tutti pubblici ufficiali, con violazione dei doveri inerenti alla funzione e al servizio, attraverso accesso al sistema informatico in loro dotazione, prendevano informazioni sulla vita privata della persona offesa su disposizioni di un'altra collega che se ne serviva per fini personali e ritorsivi piuttosto che per esigenze di servizio dalla stessa neppure ipotizzate, circostanze queste ulteriormente

avvalorate dallo stretto collegamento temporale avvenuto tra l'attività di accesso informatico avente ad oggetto i dati relativi alla persona offesa e le questioni personali riguardanti l'imputata.

Corte d'Appello, sentenza n. 427/2022 - ud. 08/04/2022 - deposito 04/07/2022

In considerazione della natura del reato di *stalking* quale di reato abituale, seppure ravvisabile anche in due soli atti del genere di quelli previsti dalla fattispecie incriminatrice, è la condotta nel suo complesso ad assumere rilevanza e l'essenza dell'incriminazione si coglie nella reiterazione degli atti tipici costituente ineludibile elemento che li cementa, facendo in tal modo risaltare un comportamento criminale diverso da quelli che concorrono ad integrarlo e definirlo sul piano oggettivo. E', dunque, alla condotta nel suo complesso che deve porsi rilievo per valutare la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell'evento (evento di danno o evento di pericolo) richiesto per la sussistenza del reato, elemento quest'ultimo che distingue il reato di atti persecutori da quello di cui all'art. 660 c.p.. Il reato di atti persecutori si distingue inoltre dal reato di violenza privata, ed è dunque ipotizzabile un concorso tra le due fattispecie, trattandosi di reati che tutelano beni giuridici diversi: l'art. 610 c.p. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, ovvero la libertà individuale come libertà di autodeterminazione e di azione, mentre l'art. 612 bis c.p. è preordinato alla tutela della tranquillità psichica, e in definitiva della persona nel suo insieme, che costituisce condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della predetta volontà.

Corte d'Appello, sentenza n. 394/2022 - ud. 01/04/2022 - deposito 28/07/2022

Non può ritenersi integrata la prova in ordine al delitto di cui agli artt. 582 e 583 n. 1 c.p. quando, al di là della coerenza fra le due narrazioni dei fatti riferite dalla persona offesa, risultino attendibili le deposizioni dei testimoni, presenti al fatto e terzi rispetto alle parti direttamente coinvolte, che avevano dichiarato di non aver visto né sentito la discussione intervenuta tra le parti, poi degenerata in un'aggressione fisica da parte dell'imputato nei confronti della persona offesa, ma di aver visto soltanto la vittima a terra. Invero, in considerazione del limitato contesto spaziale in cui la discussione e la successiva aggressione fisica si erano svolte, è fortemente inverosimile, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che pressochè nulla di tale discussione sia stato percepito dai testi.

Corte d'Appello, sentenza n. 325/2022 - ud. 18/03/2022 - deposito 28/07/2022

Risponde del delitto di violenza sessuale l'imputato che induca la vittima a subire atti sessuali, aggirando scaltramente e neutralizzando del tutto le sue assai scarse capacità di difesa. La fragilità psichica della vittima, infatti, è risultata determinante nell'accettare l'iniziativa dell'uomo, così come nel subire l'evoluzione del rapporto sessuale, il cui disvalore veniva tardivamente percepito, lasciando la vittima incapace di reagire per il turbamento subito e determinando un vulnus nel consenso solo apparentemente prestato, ma in realtà privo di libera e piena consapevolezza. Nella specie l'imputato aveva indotto la vittima al compimento di atti sessuali, carpendone la disponibilità, agevolato dallo squilibrio relazionale tra i due, dovuto alla grande differenza di età e alla difettosa capacità di immediata percezione critica della situazione della vittima, che aveva portato quest'ultima ad assoggettarsi all'iniziativa dell'agente senza riuscire poi a sottrarsi all'evolversi del rapporto sessuale, che realizzava di non volere, ma che non riusciva ad evitare a causa del forte turbamento provato.

Corte d'Appello, sentenza n. 326/2022 - ud. 18/03/2022 - deposito 28/07/2022

Le marginali imprecisioni eventualmente ravvisabili nel narrato della persona offesa dal reato di *stalking* non possono ritenersi tali da inficiare in modo significativo la piena autenticità delle stesse e, in definitiva, la fondata affermazione di responsabilità dell'imputato, quando le plurime e sufficientemente circostanziate dichiarazioni rese dalla vittima integrano una sorta di tipica fattispecie di atti persecutori, che ha trovato esauriente riscontro nelle foto prodotte in atti, negli apporti dichiarativi di altri soggetti presenti in occasione di singoli comportamenti aggressivi dell'imputato, nonché nelle conclusioni raggiunte in un separato giudizio, relativo ad un episodio di aggressione, accertato con sentenza passata in giudicato. Nella specie l'imputato aveva iniziato a perseguire la vittima a seguito della cessazione della relazione con quest'ultima attraverso pedinamenti, appostamenti, invio di numerosi messaggi telefonici di contenuto aggressivo allo scopo di esercitare un controllo morboso e ossessivo sulla vita privata della donna, dando sfogo alle proprie pulsioni di gelosia e di rancore per essere stato lasciato e inducendo la vittima stessa a modificare le proprie quotidiane abitudini di vita. Tali circostanze erano state provate attraverso le coerenti e univoche dichiarazioni della persona offesa le quali avevano ricevuto esauriente riscontro attraverso le affermazioni dei testimoni escussi e degli operanti che avevano assistito agli episodi di aggressione dell'imputato verso la vittima, nonché dall'emergere dei tabulati telefonici che contenevano la dimostrazione dei numerosissimi messaggi e telefonate rivolte alla persona offesa.

Corte d'Appello, sentenza n. 234/2022 - ud. 25/02/2022 - deposito 28/07/2022

Non sussiste il delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. allorché gli episodi di vessazione siano stati occasionali e si siano verificati in un contesto di tensione reciproco, e come tali non possano dirsi avvinati da un collegamento unitario finalizzato a cagionare alla donna uno stato di ansia e di paura o a far sì che ella mutasse le proprie abitudini di vita. Nel caso di specie, l'imputato in sporadici episodi, circoscritti in un arco temporale di circa due mesi, aveva ingiuriato e maltrattato la ex moglie, che aveva accertato la relazione extraconiugale dell'uomo, animato dalla volontà di esautorare la donna dall'azienda di famiglia più che dall'intento persecutorio. Invero, l'uomo, dopo aver raggiunto il vertice della società in cui la ex lavorava attraverso operazioni societarie *ad hoc*, licenziò la donna - condotta non censurabile sul piano penale - senza poi tornare ad incontrarla, se non in occasione delle udienze per la separazione personale, con ciò dimostrando che non puntava a renderle la vita impossibile costringendola alle dimissioni, ma solo ad ottenerne l'esclusione dalle attività economiche di famiglia.

Corte d'Appello, sentenza n. 67/2022 - ud. 24/01/2022 - deposito 27/07/2022

Non può pervenirsi ad una decisione di condanna dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio quando appaia plausibile una ricostruzione alternativa dei fatti a causa della contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa rispetto ad altri elementi probatori emersi dall'istruttoria dibattimentale, dai quali si ricavano incongruenze in ordine alla ricostruzione degli accadimenti oggetto del giudizio. Nella specie, le dichiarazioni della persona offesa, che affermava di aver subito dei toccamenti e delle avances di carattere sessuale da parte dell'imputato, cui era seguita un'accesa lite tra i due, apparivano contraddittorie e in contrasto con quanto dichiarato dai testimoni escussi, quali la madre dell'imputato, alla quale la vittima prestava assistenza come badante, e i familiari della vittima stessa a cui quest'ultima aveva confidato in prima battuta di essere stata ripresa dall'imputato per il non corretto dosaggio della terapia alla propria madre.

Corte d'Appello, sentenza n. 637/2022 - ud. 08/06/2022 - deposito 16/08/2022

E' configurabile il delitto di cui all'art. 595 c.p. e non quello di falsa testimonianza nei casi in cui il testimone, nel corso della testimonianza, affermi fatti dal contenuto diffamatorio della reputazione dell'avvocato di una delle parti le quali non si riferiscano ad accadimenti oggetto della causa ma riguardino altre circostanze estranee ad essa. Nella specie l'imputata, escussa in un procedimento avente ad oggetto il risarcimento del danno per responsabilità professionale, aveva nel corso della testimonianza gettato discredito sulla figura professionale dell'avvocato del proprio compagno in quanto aveva dichiarato falsamente che il primo aveva posto in essere una condotta di corruzione per accelerare un procedimento in corso, condotta sganciata dai fatti oggetto dell'odierno giudizio e che era stata smentita dalla mancanza di riscontri esterni oltre che per la sua contraddittorietà intrinseca.

Corte d'Appello, sentenza n. 614/2022 - ud. 27/05/2022 - deposito 9/08/2022

Risponde del delitto di cui all'art. 616 co. 2 c.p. l'imputato che, pur nel tentativo di contrastare le deduzioni della difesa in giudizio e dimostrare l'inattendibilità di un teste in una causa civile, prenda cognizione del contenuto della corrispondenza altrui dopo averla sottratta al destinatario e divulghi poi la stessa per propri fini in un diverso giudizio, poiché non rientra nella nozione di giusta causa di cui all'art. 616 co. 2 c.p. l'intromissione nella sfera giuridica altrui allo scopo di difendersi in violazione del diritto costituzionalmente protetto della segretezza della corrispondenza. Nella specie l'imputata aveva consapevolmente letto e prodotto nell'ambito del giudizio di separazione che la vedeva coinvolta una missiva che era stata inviata all'ex marito da parte della prima moglie al fine di screditare la figura del primo, ma si rilevava che nessuna norma autorizza la propalazione di notizie ottenute invadendo la sfera privata altrui per un presunto diritto alla prova del quale non è in alcun modo dimostrato che fosse l'unico mezzo a disposizione per contestare le avverse deduzioni.

Corte d'Appello, sentenza n. 574/2022 - ud. 20/05/2022 - deposito 29/08/2022

Risponde del delitto di atti persecutori l'imputato che, seppur affetto da una parziale infermità mentale, ponga in essere con premeditazione atti di minaccia o molestia nei confronti dell'ex coniuge e dell'attuale compagna di costui cagionando a questi e ai figli minori della coppia uno stato di ansia e di paura tale da costringerli a modificare le proprie abitudini di vita. Nella specie l'imputata, affetta da disturbo bipolare tale da provocarle stati di infermità intermittenti in caso di comorbilità con altri fattori, era solita insultare e minacciare l'ex marito, i parenti di questo e sua attuale compagna con continue e ripetute telefonate, nonché recandosi sotto l'abitazione delle vittime le minacciava di morte anche in presenza dei figli minori, condotte la cui esistenza storica era stata confermata dalle univoche e coerenti dichiarazioni delle persone offese destinatarie tutte delle tanto gratuite quanto aggressive iniziative della donna.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 533/2022 - ud. 09/05/2022 - deposito 01/08/2022.

Non può essere considerata attendibile la persona offesa che, affermandosi vittima di estorsione da parte del soggetto che le aveva ceduto la sostanza stupefacente finalizzata a conseguire il pagamento delle dosi di droga, abbia più volte mentito su plurime fondamentali circostanze ed abbia disinstallato l'applicazione Messenger dal proprio telefono poco prima di presentare la denuncia ai carabinieri, con ciò lasciando presumere una preordinata macchinazione a prospettare i fatti nel modo ritenuto più opportuno a tutelare i propri interessi, nonché la volontà di evitare che gli inquirenti potessero ricostruire con precisione i rapporti intercorsi tra le parti e la loro natura, estorsiva o meno.

Corte d'Appello, sentenza n. 529/2022 - ud. 09/05/2022 - deposito 01/08/2022.

Risulta pienamente integrato il reato di ricettazione, nella forma attenuata, nell'ipotesi di utilizzo - con la propria *sim card* - di un telefono cellulare dopo un'ora dalla denuncia del furto dell'apparecchio, non avendo l'imputata fornito alcuna plausibile giustificazione in chiave lecita del suo possesso del telefono in questione. Non può essere accolta, infatti, la versione dell'imputata secondo cui la stessa avrebbe rinvenuto casualmente il telefono della persona offesa, posto che, in tal caso, il telefono avrebbe avuto inserita la *sim card* della vittima, risultando del tutto inverosimile che un altro soggetto possa aver sottratto il telefono per disfarsene senza profitto subito dopo e, peraltro, avendone prima estratto la *sim card*. Ad ogni modo, stante l'esiguo valore economico del cellulare, peraltro restituito alla vittima, pure risarcita di ogni ulteriore danno, deve essere esclusa la punibilità del reato ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p. in ossequio a quanto statuito dalla Corte Costituzionale in ordine all'applicabilità di detta esimente all'ipotesi attenuata di ricettazione.

Corte d'Appello, sentenza n. 493/2022 - ud. 26/04/2022 - deposito 28/07/2022.

Commette il delitto di furto aggravato di energia elettrica l'imputato che manomette il sigillo apposto per morosità al contatore relativo all'utenza ad esso intestata, allacciando i cavi a monte del predetto contatore così da prelevare l'energia elettrica senza che la stessa venisse conteggiata. Nella fattispecie era stato accertato che il contatore manomesso serviva il solo appartamento in uso all'imputato e, inoltre, dalle risultanze processuali non era emerso che l'imputato nel periodo dell'allaccio abusivo non avesse abitato l'immobile né che altro soggetto avesse occupato abusivamente l'immobile e operato un nuovo allaccio abusivo, risultando dunque evidente che l'unico soggetto interessato ad usufruire di energia elettrica senza pagare fosse il titolare del contratto, peraltro già in precedenza moroso.

Corte d'Appello, sentenza n. 492/2022 - ud. 26/04/2022 - deposito 28/07/2022.

Risponde di tentato furto aggravato l'imputato che unitamente a due complici, giudicate colpevoli in separato giudizio *ex art. 444 c.p.p.*, si sia introdotto all'interno di uno stabilimento industriale sotto sequestro abbattendo la rete di recinzione al fine di impossessarsi dei fili di rame e del materiale ferroso presenti nel piazzale dello stabilimento stesso. Non rileva infatti la circostanza che l'imputato, a differenza delle complici, colte mentre si stavano appropriando del materiale, al momento dell'arresto si stesse nascondendo poiché la sua presenza sul luogo del delitto e l'aver le mani sporche di nero denota che l'uomo si trovasse sul posto proprio tentando di porre in essere il furto. Né rileva il mancato reperimento di "arnesi da scasso" posto che il materiale si trovava sparso in terra e per appropriarsene non era necessario l'utilizzo di particolari strumenti. Inoltre, dalle testimonianze raccolte risulta che la recinzione dello stabilimento fino al giorno precedente il fatto delittuoso era integra e la macchina presente in prossimità della recinzione abbattuta il giorno precedente non c'era a nulla rilevando che l'imputato non avesse la patente e non fosse l'intestatario della vettura.

Corte d'Appello, sentenza n. 486/2022 - ud. 26/04/2022 - deposito 28/07/2022.

Si ritiene integrato il delitto di furto quando è dimostrato, alla luce delle risultanze processuali, che l'imputato abbia commesso il fatto tipico e appaia, invece, inverosimile la versione proposta dall'agente ai fini della esclusione della propria responsabilità. Nella specie era stato accertato, attraverso il sistema di tracciamento tramite GPS, che l'autovettura utilizzata per commettere il furto era stabilmente in uso all'imputato e alla di lui compagna e che l'autovettura in questione nel giorno e nell'ora del delitto si trovava presso l'abitazione della persona offesa. Grazie alle risultanze dei tabulati telefonici, inoltre, veniva accertata la presenza dell'imputato e della compagna nel luogo del furto, nonché un costante contatto telefonico tra l'imputato e un terzo concorrente, che, in separato giudizio, aveva confessato la

propria responsabilità per l'azione delittuosa in oggetto. Appare dunque implausibile la versione fornita dall'imputato secondo cui la donna presente nella vettura non era la compagna, ma una ragazza conosciuta in un *night*, mentre l'altro compartecipe si trovava casualmente all'interno della macchina per avergli l'imputato offerto un passaggio, ignorando che avesse appena commesso un furto.

Corte d'Appello, sentenza n. 638/2022 - ud. 08/06/2022 - deposito 01/08/2022.

Sussiste il delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di furti in abitazione e al successivo smercio della refurtiva presso abili ricettatori nelle ipotesi in cui la prova in ordine alla penale responsabilità degli imputati sia costituita dalle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, dall'esame dei tabulati delle utenze in uso agli imputati con le celle attivate, dalle perquisizioni, dal riconoscimento di numerosi oggetti da parte dei derubati e da ultimo, dalle deposizioni testimoniali. Nella fattispecie, all'esito di una complessa attività di indagine, era stato accertato che l'imputato assieme ad altri concorrenti avevano costituito una associazione finalizzata alla commissione di numerosi furti e alla successiva dismissione dei beni rubati presso altri partecipanti a detta associazione, circostanze che erano state comprovate dall'esame dei tabulati telefonici da cui si ricavava l'utilizzo di alcune espressioni in codice per indicare che sarebbero stati commessi dei furti e tali espressioni venivano pronunciate solo in corrispondenza delle giornate per le quali sarebbero stati poi denunciati i furti, dal riconoscimento della refurtiva in possesso dei correi da parte dei legittimi proprietari, ma soprattutto dal rinvenimento della refurtiva nella disponibilità degli imputati che non erano riusciti a dare ragioni giustificative sulla loro provenienza.

Corte d'Appello, sentenza n. 673/2022 - ud. 14/06/2022 - deposito 22/08/2022.

Non si configura l'aggravante di cui all'art. 635 co. 2 n. 1 c.p. in caso del danneggiamento di un bene esposto a pubblica fede quando la condotta di violenza o minaccia non sia contestuale al fatto produttivo del danneggiamento, ossia il danneggiamento non sia stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente. Nella specie l'imputato aveva aggredito l'ex convivente nel mentre era all'interno della propria autovettura e si era poi allontanato, per poi tornare indietro e prendere a calci l'autovettura della persona offesa perché adirato contro di lei, senza che vi fosse un legame diretto tra le due diverse condotte in quanto, benchè le stesse fossero avvenute in un medesimo contesto spazio temporale, la prima condotta di violenza e minaccia si era ormai conclusa e l'imputato aveva iniziato la nuova condotta di danneggiamento.

Corte d'Appello, sentenza n. 550/2022 - ud. 17/05/2022 - deposito 11/08/2022.

Deve qualificarsi alla stregua di furto in abitazione e non di furto semplice la condotta dell'imputato che si introduce nel giardino della abitazione della persona offesa e sottragga da questo la res di proprietà della vittima al fine di procurare a sé un profitto. Nella specie l'imputato, dopo aver scavalcato la recinzione costituita da un muro alto due metri, aveva sottratto una bicicletta che si trovava all'interno giardino della abitazione della persona offesa, in uno spazio quindi costituente pertinenza della abitazione e di conseguenza la condotta doveva essere ricondotta nell'ambito del delitto di cui all'art. 624 bis c.p. e non di quello di cui all'art. 624 c.p.

CONTRAVVENZIONI

Corte d'Appello, sentenza n. 546/2022 - ud. 13/05/2022 - deposito 05/08/2022

Va assolta dall'ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 707 c.p. la persona a bordo dell'auto condotta dall'altro imputato, nella quale, durante un controllo, sono stati rinvenuti strumenti atti ad aprire e forzare serrature dei quali i due imputati non hanno saputo giustificare il possesso. Sebbene, infatti, la collocazione dei predetti oggetti all'interno dell'auto del conducente imputato, risultato già condannato per reati contro il patrimonio, induce a ritenere che il passeggero ne avesse potuto apprezzare la presenza, non è dato trarre elementi di sorta dai quali inferire che lo stesso avesse la consapevolezza della particolare qualità di condannato dell'altro ed inoltre la circostanza che l'auto venne fermata mentre procedeva sulla pubblica via esclude elementi deponenti in via inequivoca ed immediata per l'utilizzo degli strumenti oggetto di addebito.

LEGISLAZIONE SPECIALE

Corte d'Appello, sentenza n. 687/2022 - ud. 17/06/2022 - deposito 21/07/2022

La cessione non occasionale e continuativa di stupefacenti, di per sé considerata, non è incompatibile con la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/1990. Ai fini della qualificazione dei fatti ciò che rileva è che l'attività di spaccio sia svolta in un contesto le cui caratteristiche, quali il controllo di un'apprezzabile zona del territorio, l'impiego di mezzi funzionali a tal scopo, l'accertata reiterazione delle condotte di spaccio e la costante disponibilità di sostanze stupefacenti, pur se in quantitativi non rilevanti, siano sintomatiche della capacità dell'autore del reato di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente. Non si ravvisano tali indici nella condotta di colui che dalle risultanze probatorie, raggiunte con l'ausilio di pervasivi mezzi di ricerca della prova, risulti avere ceduto cocaina a cinque persone in un quantitativo settimanale pari a cinque dosi e deve quindi escludersi che la condotta dell'imputato sia sintomatica della sua capacità di diffondere in modo sistematico sostanza stupefacente nel territorio di riferimento.

Corte d'Appello, sentenza n. 505/2022 - ud. 29/04/2022 - deposito 04/08/2022

Va riconosciuta la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. al soggetto che deteneva all'interno del vano portaoggetti dell'auto un tirapugni, rinvenuto dai Carabinieri durante un normale controllo stradale. L'episodio, infatti, si appalesa lieve, del tutto occasionale e privo di connotazioni di riconoscibile gravità o pericolo per la pubblica o privata incolumità e la giustificazione, ingenuamente banale, resa dall'imputato - che non aveva disconosciuto il possesso del bene, ma ne aveva affermato la detenzione solo per sicurezza personale in caso di eventuali aggressioni - depone per lo scarso o nullo spessore criminale dell'uomo, peraltro all'epoca totalmente incensurato.

Corte d'Appello, sentenza n. 391/2022 - ud. 01/04/2022 - deposito 28/07/2022

Il divario temporale fra l'orario del sinistro, cui ha fatto seguito il trasporto in ospedale, e l'orario del prelievo delle urine non può dirsi produttivo di alcun apprezzabile dubbio circa l'ipotizzata possibilità

di interferenza di altri fattori causali astrattamente idonei a produrre il risultato refertato. Peraltro, le condizioni fisiche dell'imputato a seguito dell'incidente erano tali da far ritenere praticamente impossibile che costui, nel periodo in cui era rimasto all'interno del plesso ospedaliero in attesa di essere visitato, avesse potuto assumere alcoolici in quantità così rilevante da lasciare la consistente traccia refertata nelle urine. Non vi è motivo, dunque, di dubitare dell'intrinseca attendibilità del predetto referto di analisi che, sebbene si riferisca alla fase calante rispetto al picco dell'alcool in circolo, riporta comunque valori di rilievo ai fini penali, con la conseguenza che deve ritenersi accertato che la condizione di alcoolemia dell'imputato sia stata la causa della sua condotta anomala di guida culminata con l'impatto con il veicolo antagonista.

Corte d'Appello, sentenza n. 611/2022 - ud. 27/05/2022 - deposito 09/08/2022

Non si configura il dolo specifico del delitto di cui all'art. 10 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000 nelle ipotesi in cui difetti la prova in ordine alla produzione di reddito e al volume di affari elementi questi che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di una attività commerciale. Nella specie era stato accertato che l'imputato, amministratore di fatto di una società, aveva occultato e distrutto i documenti contabili al fine di evadere le imposte; tuttavia dalle indagini svolte non è emersa la prova della produzione di reddito e del volume di affari non risultando perfezionata alcuna transazione di sorta tra la società amministrata di fatto dall'imputato e terzi, né è risultato altresì che l'imputato abbia svolta alcuna attività economica dal momento della acquisizione fittizia della società, presupposto questo ineludibile per l'integrazione del dolo specifico del delitto di omessa dichiarazione.